

LEGGE REGIONALE

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PRIVATE CONCESSIONARIE DI
AUTOLINEE EXTRAURBANE PER VIAGGIATORI

Legge regionale: "Erogazione di contributi alle imprese private concessionarie di autolinee extraurbane per viaggiatori".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Art. 1

Alle imprese private, in quanto titolari di concessioni regionali, che esercitano pubblici servizi di linea ordinari per viaggiatori, possono essere concessi contributi dalla Regione.

Tali contributi verranno erogati a ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto economico d'esercizio di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo concesse all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.

Art. 2

I contributi possono essere erogati nella misura massima di L. 250 per autobus/Km per le imprese che hanno fino a 50 dipendenti, e di L. 230 per autobus/Km per le imprese che hanno oltre 50 dipendenti.

Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi sociali.

Art. 3

Ai fini della determinazione dei contributi vanno escluse le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in subappalto.

I contributi di cui all'art. 1 si determineranno secondo le condizioni già approvate dalla Giunta regionale per gli angolgi contributi relativi all'anno 1975 in applicazione della L.R. 25.1.1975, n. 14, salvo per quanto diversamente disposto dal successivo articolo 4.

Art. 4

Alle imprese che ne facciano richiesta, e per le quali non ricorrano i motivi di esclusione di cui al precedente art. 2, sono erogati acconti trimestrali posticipati nella misura di cui al richiamato art. 2 per ogni chilometro di percorrenza di esercizio riferito al trimestre e, per ciascuna impresa, in misura non superiore ad $1/4$ del contributo erogato nell'esercizio precedente, tenuto conto di eventuali variazioni intervenute nello stanziamento di bilancio dell'esercizio al quale il contributo si riferisce.

L'acconto trimestrale non potrà in ogni caso superare l'85% del disavanzo di esercizio dichiarato dall'impresa per il periodo considerato.

Art. 5

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con gli stanziamenti disposti annualmente con la legge di Bilancio.

Per l'anno 1977 all'onere finanziario si provvederà con impiego dello stanziamento di L. 1.500 milioni di cui al Cap. 245 del Bilancio relativo all'esercizio corrente.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Aprile - Galatone

E' estratto del verbale della seduta del 28 dicembre 1977 ed è
conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Aprile - Galatone

Consiglio Regionale della Puglia

2 GEN. 1978

p. c. c. (dott. Renato Guaccero)

